


Pec Direzione



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali


E. prot. DVA - 2015 - 0022348 del 04/09/2015

Da: italianostrasardegna <italianostrasardegna@pec.it>
Inviato: giovedì 3 settembre 2015 15:30
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Cc: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; Direzione Regionale Mibac Direzione Regionale Sardegna; dg-pbaac@beniculturali.it; amb.savi@regione.sardegna.it; grazbullegas@tiscali.it
Oggetto: Osservazioni integrative al Procedimento di VIA relativo al progetto di impianto solare termodinamico denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse - Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA) proposto dalla società Flumini Mannu Limited
Allegati: Osservazioni Integrative CSPfluminimannu_Settembre2015.pdf; Allegato1SentenzaCS_30-7-2015_n03652-2015.pdf; Allegato2_Stampa.pdf; Allegato 3.pdf; Allegato4_Sardegna Soprattutto-ProfPulina-Aru.pdf

Presidente Italia Nostra Sardegna

Si trasmettono le Osservazioni alle integrazioni alla VIA relative al procedimento di VIA del progetto di impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse - Comuni di Villasor e Decimoputzu (CA) proposto dalla società Fluminimannu Limited.

Distinti saluti
Graziano Bullegas



03 settembre 2015

Al Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero
dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare,
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c. :

Al Direttore Generale per il Paesaggio, le Belle Arti
l'Architettura e l'Arte contemporanee del MIBAC
dq-pbaac@beniculturali.it, mbac-dr-sar@mailcert.beniculturali.it

Al Direttore del Servizio S.A.V.I. dell'Assess.to della Difesa dell'Ambiente
della Regione Autonoma della Sardegna
amb.savi@regione.sardegna.it, difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: *Procedimento di VIA relativo al progetto di impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse – Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA) proposto dalla società Flumini Mannu Limited – osservazioni integrative
Atto di osservazioni ai sensi degli artt. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
Intervento nel procedimento ex artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i*

A seguito della "comunicazione trasmissione documentazione integrativa" del 01 luglio 2015 e della pubblicazione della documentazione integrativa avvenuta sul sito del Ministero, della conseguente ripubblicazione a mezzo stampa, con riferimento all'impianto in oggetto si presentano le seguenti

OSSERVAZIONI ALLE INTEGRAZIONI

al procedimento di VIA del progetto di impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse che prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamica (CSP - Concentrating Solar Power) costituito da un campo solare

formato da collettori parabolici lineari, da un impianto pilota di desalinizzazione e della connessione elettrica in alta tensione (150kV) fra la centrale e la cabina primaria Villasor 2 proposto dalla società Flumini Mannu Limited con sede legale in Bow Load 221, London UK e domicilio fiscale in Corso Umberto I 226, Macomer (NU).

Premessa

Le presenti osservazioni integrano e completano le osservazioni già presentate in data 27 marzo 2014 e in data 28 gennaio 2015 per il medesimo progetto sottoposto a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Osservazioni

a) Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Belle arti e paesaggio e Osservazioni giuridiche Proponente

In data 6.3.2015 prot. 5489 la Direzione Generale alle Belle arti e paesaggio (nel seguito D.G.PBAAC) rendeva il proprio parere tecnico istruttorio in relazione al procedimento di VIA Nazionale, cui risultava sottoposto il progetto di un impianto termodinamico solare da realizzarsi in territorio dei Comuni di Villasor e Decimoputzu – Provincia di Cagliari - della potenza di 55 MWe.

Si ritiene opportuno prendere in esame sia la struttura dell'Atto amministrativo de quo, sia i relativi contenuti.

Nel Preambolo la D.G.PBAAC ripercorre per ben 155 pagine l'iter amministrativo del Progetto, facendo esplicito riferimento ai Pareri fin a quel momento rilasciati dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e per la totalità concordemente negativi.

In particolare veniva citata in forma integrale la documentazione amministrativa inerente la formulazione dei Pareri negativi pronunciati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari ed Oristano e dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, ed etnoantropologici per le province di Cagliari ed Oristano, in forma di atti

endoprocedimentali resi ai sensi del Dls. 42/2004 e previsti dal Dls. 152/2006, in forza delle specifiche competenze e conoscenze territoriali. In virtù di quanto previsto da tale legislazione e come evidenziato dalla stessa D.G.PBAAC, tali atti amministrativi costituiscono elementi propedeutici ed imprescindibili per *“acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l’espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero”*.

A seguito degli univoci e concordi pronunciamenti negativi degli organi periferici del MIBAC, suffragati ampiamente da inoppugnabili motivazioni di carattere tecnico e conoscitivo della realtà territoriale, non avrebbe potuto che scaturire un Parere Tecnico di analogo segno da parte dell’Organo Centrale, a meno che non si fosse proceduto da parte di quest’ultimo, nella stesura dell’Atto amministrativo medesimo, a confutare con altrettanto cogenti motivazioni quelle espresse in forma incontrovertibile dalle due Soprintendenze. In modo del tutto inspiegabile invece la D.G.PBAAC, senza peraltro manifestare alcuna riserva o dissenso sull’operato dei due Organi periferici, non formula di fatto alcun parere istruttorio, limitandosi a dettare una sequenza di ben 26 Prescrizioni, che oltre a stravolgere il progetto e risultare di fatto inattuabili (come sostenuto dalla stessa Proponente nelle Osservazioni giuridiche), obbligherebbero, nell’irrealistica ipotesi di accoglimento, a ripercorrere l’intero iter amministrativo della procedura di VIA.

Che tale conclusione oltre ad essere illogica, sia viziata da illegittimità per eccesso di potere e in aperto contrasto con gli obblighi istituzionali e normativi che competono al MIBAC, lo si può facilmente evincere, oltre che dai fondamenti normativi, dalla struttura dei pareri emesse in procedure simili dalla stessa D.G.PBAAC, nelle quali il giudizio di positività o negatività sugli impatti ambientali e paesaggistici dei progetti risulta manifestamente esplicitato ed eventuali condizioni cui esso risulta subordinato appaiono ininfluenti rispetto ai contenuti sostanziali del progetto. Nelle Osservazioni giuridiche la Proponente, pur sostenendo di aver conseguito un giudizio positivo sul progetto (positività, si evidenzia, che non è dato rinvenire nell’atto della DG.PBAAC), rigetta alcune delle condizioni imposte.

A supporto della tesi di incoerenza dell’Atto amministrativo giova far riferimento ad un recente pronunciamento espresso in sede di giudizio dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato. Trattasi della Sentenza n. 03652/2015 R.E.G. Prov. Coll. (*allegato 1*), emessa nei confronti di Terna – Rete elettrica nazionale s.p.a. e contro il Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare, il Ministero

per I Beni e le Attività Culturali, e il Ministero dello Sviluppo economico, in relazione ad un Decreto di compatibilità ambientale di un progetto relativo alla realizzazione di un elettrodotto.

Ebbene, prescindendo dalla diversa tipologia impiantistica, ciò che interessa evidenziare ai fini della correttezza amministrativa del documento nell'ambito degli elementi di similitudine procedimentali, sono alcune motivazioni che il Consiglio di Stato pone a fondamento dell'accoglimento del ricorso. L'Organo giudicante infatti ritiene fondati i motivi dell'appello *“per vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione”* contro il provvedimento emesso dal Ministero che aveva mutato *“il precedente parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici”*.

Riportando tale assunto di carattere generale al caso in esame, il giudizio di negatività concordemente espresso dalle due Soprintendenze, specificamente preposte alla tutela del Territorio e del Paesaggio per i rispettivi ambiti di competenza, risulta formulato senza ambiguità, incontrovertibilmente motivato, tecnicamente fondato, ragion per cui la D.G.BPAAC avrebbe dovuto prendere atto dei pronunciamenti dei due organi periferici ed orientarsi in analogo senso, a meno di non confutare le motivazioni con altre di segno opposto, che inficiassero la validità del giudizio e ne ribaltassero i contenuti. Di tali controdeduzioni non è però dato rinvenire traccia nel Parere da essa espresso, per cui se ne dovrebbe dedurre una sostanziale condivisione di negatività giudiziale pur non palesemente espressa. Appare dunque del tutto illogica e non consequenziale la successiva introduzione di condizioni, che travalicando gli ambiti di competenza e confermando implicitamente la valutazione di incompatibilità ambientale del progetto, inducono la Proponente a richiedere la rimozione delle prescrizioni più vincolanti ed espongono l'Amministrazione a ricorsi da parte delle opposte parti in causa.

La illegittimità del provvedimento emerge anche alla luce di altri passaggi presenti nella Sentenza sopra richiamata, che sono illuminanti per la loro stringente analogia in relazione ad aspetti più generali del procedimento di VIA, e che, ben attagliandosi al caso in esame, non si ritiene superfluo evocare, in particolare là ove si afferma che *la “funzione della Tutela del paesaggio è estranea ad ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione di altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe*

illegittimamente e paradossalmente a dare minore tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio” ed ancora “...il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell’art. 146 dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev’essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell’art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili ⁽¹⁾. La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell’Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico professionali e non già comparative di interessi, quand’anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza”.

Or bene alla luce dei fondamenti giuridici e normativi, così opportunamente evocati nella Sentenza consiliare, se si assume a principio guida la *“rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale”* e si rifletta sul richiamo *“sull’inammissibile bilanciamento con altri interessi, ad esercitare l’indeclinabile funzione di tutela”* di cui il Ministero, nella coerenza di tutti i suoi Organi costitutivi e nel rispetto delle norme vigenti, incarna di diritto la titolarità, non possono che trarsi per lo specifico caso in esame le seguenti ovvie conclusioni:

- Non è nel potere di alcun Organo del Ministero, anche se gerarchicamente sovraordinato, né del Ministro stesso, adottare provvedimenti che ignorino, contraddicano o sovvertano senza adeguate motivazioni le valutazioni di Organi periferici preposti alla tutela e alla valorizzazione del territorio sul quale esercitano specifiche e insostituibili competenze, anche attraverso ambigui pronunciamenti o il ricorso ad imposizioni di variazioni progettuali che non mutano la sostanza delle cose, espedienti questi che inducono il sospetto di voler

¹ (cfr. Corte costituz., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n.151; 10 marzo 1988, n.302; Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n.2378)

salvaguardare interessi confliggenti con l'interesse supremo e costituzionalmente sancito della tutela del paesaggio.

- Risultano di conseguenza del tutto estranee al procedimento in questione argomentazioni, cardini delle tesi di Progetto e ribadite nelle stesse Osservazioni Giuridiche, che ineriscono all'entità dell'investimento, al coinvolgimento degli interessi economici in gioco, al perseguimento degli obiettivi d'impresa, perché come ribadito dal Consiglio di Stato l'interesse costituzionale della tutela del paesaggio e dell'ambiente sovrasta anche quelli di ambito pubblico.
- Appare scevro da ogni forma di coartazione e inteso unicamente alla tutela di un bene di rilevanza costituzionale l'operato delle due Soprintendenze, che, nonostante inammissibili forme di pressione psicologica, hanno operato in coscienza e competenza, rilasciando pareri endoprocedimentali, così come espressamente previsto dal Dlgs. 42/2004. Del tutto vano appare dunque il tentativo, reiterato anche nelle Osservazioni giuridiche, di voler marginalizzare l'operato delle Soprintendenze, confinandole quali meri soggetti passivi all'interno di procedimenti che si esaurirebbero in manifestazioni di disattesi pareri in seno alla Conferenza di Servizi. L'azione di tutela delle Soprintendenze si caratterizza per il suo essere *super partes*, quale *"quella di un'Amministrazione appositamente preposta che si ispira a valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi quand'anche pubblici e da altre Amministrazioni stimabili di particolare importanza"*, così come evocato nella Sentenza di riferimento. Peraltro una cosa sono i pareri endoprocedimentali resi dalle Soprintendenze ai sensi del Dlgs. 42/2004 nell'ambito del procedimento di VIA e altra cosa sono i pareri previsti dal Dlgs 152/06 in seno alla Conferenza di servizi previsti nella procedura per il rilascio dell'A.U.

In conclusione la Sentenza in questione non fa che rafforzare da un punto di vista giuridico la molteplicità dei giudizi di valutazione di incompatibilità ambientale e paesaggistica formulati in modo concorde dalle Amministrazioni (Soprintendenze, Regione, Comuni, ecc.) coinvolte nel procedimento. Inoltre rafforza nelle loro convinzioni Associazioni, Comitati, Professionisti, semplici Cittadini, che si oppongono alla realizzazione dell'impianto.

b) Compensazioni ambientali

La documentazione integrativa predisposta dalla Proponente è in parte costituita da una Relazione e alcune slides, nelle quali sono esposte le tecniche di intervento per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, che a detta della stessa dovrebbero farsi rientrare nelle misure di "compensazione".

La Proponente ipotizza la possibilità di impiantare sull'area in cui sorgerà l'impianto un medicaio per una superficie coperta di ha 201 e utilizzare a pascolo una superficie di ha 41; in pratica quasi l'intera superficie occupata dall'impianto di CSP ad eccezione della Power Blok, verrebbe destinata alla realizzazione di un'azienda agricola in grado di produrre un reddito pari a € 226.728/annui di erba medica e sostenere un carico ovino di 545 capi per un reddito annuo di € 45.235, a fronte di un investimento in cinque anni pari a € 1.936.000.

In premessa va detto che appare singolare che terreni, definiti in altre relazioni, a cura dei medesimi estensori del progetto, "in via di irreversibile desertificazione" per le intrinseche caratteristiche climatiche e pedologiche e giudicati di nulla produttività possano essere poi in grado di generare un reddito tale da coprire in quasi cinque anni il capitale investito, e proprio in virtù di quelle medesime attività che a detta dei redattori erano storicamente la causa principale dell'impovertimento dei suoli per il pascolamento eccessivo, l'azione meccanica del calpestio delle greggi, ecc.

In altri termini la Flumini Mannu I.t.d. con sede a Londra e priva di fatto di capitale sociale, oltre a essere in grado di realizzare una molteplicità di impianti di CSP in Sardegna (impianti per inciso di tipo sperimentale) e di assicurarne la corretta gestione per la produzione di energia elettrica, si dedicherebbe nel contempo a creare e condurre un'azienda agricola secondo un modello produttivo che andrebbe a costituire per economicità ed efficienza un esempio virtuoso per le tradizionali attività di allevamento presenti in Sardegna.

Risulta evidente il duplice scopo che intende perseguire il Proponente. Da una parte la volontà di sostituzione di un modello colturale e soprattutto culturale che in Sardegna ha profonde radici ed è economicamente consolidato. A più riprese la società pastorale sarda è stata infatti presentata come una società al limite della barbarie (si rammentano i richiami agli "scannatori di agnelli"), arcaica, incapace di evoluzione, inadeguata ai tempi, priva di rapporti sociali, una visione che

nell'opinione pubblica sarda richiama aberranti tesi lombrosiane e che sta suscitando un vivace dibattito sugli organi di stampa con indignate prese di posizione da parte di tutte le componenti della società sarda (allegato 2). Tale è, sia detto per inciso, il "clima" ambientale nel quale la Proponente intende calare interventi rivoluzionari di promozione culturale e culturale per aprire la strada a quel progresso agropastorale, che allevatori, organizzazione di categoria, studiosi universitari, professionisti del settore si ostinano a rigettare.

Peraltro da un punto di vista meramente attuativo, la Proponente come ipotetica beneficiaria dell'esproprio, si candida a divenire proprietaria dei suoli e quindi gli allevatori espropriati dei terreni si vedrebbero per beffa gratificati da contratti di mezzadria o affitto per il pascolamento del loro bestiame. Né giova il vano e continuo richiamo alla LAORE, società che mai ha aderito al progetto e che facendo capo alla Regione Sardegna, non può che concordemente con essa opporsi al progetto.

Tralasciando gli irrisolti problemi di conduzione aziendale, la Relazione non risulta essere che una mera esercitazione didattica le cui teoriche conclusioni appaiono lontano anni luce dalla realtà. Il modello aziendale di produzione agricola e di allevamento proposto prescinde infatti dall'analisi e studio propedeutico degli ecosistemi presenti e non fa alcun riferimento agli interventi per la realizzazione della CSP, alla coesistenza insostenibile con l'impianto industriale ed alle esigenze operative inerenti le attività produttive della Centrale. In sintesi quel progetto di azienda agricola inerisce una generica ed indifferenziata localizzazione della stessa. Nella Relazione non si rinviene alcun riferimento alla specifica composizione dei suoli ed alle caratteristiche climatiche dell'areale, non vi è alcuna quantificazione dell'apporto idrico relevantissimo per la coltivazione di ha 200 di erbaio, per il cui approvvigionamento si afferma genericamente di aver verificato presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna l'assenza di problemi di fornitura: singolare e vaga assicurazione ove si consideri che per le quantità già rilevanti di acqua richiesti per il funzionamento della CSP, già oggetto di precedenti Osservazioni, lo stesso Consorzio aveva eccepito la impossibilità di assicurare la fornitura. Il medesimo Consorzio peraltro dovrebbe essere chiamato ad assicurare la fornitura idrica non solo per la CSP "Flumnini Mannu" e l'annessa azienda agricola, ma anche per la gemella CSP "Gonnosfanadiga" (in corso di VIA), ubicata sempre nel Medio Campidano, a pochi chilometri di distanza e con annesso analogo erbaio e allevamento!

Suscita ilarità la slide che esemplifica una proposta di stalla ridotta ad una semplice ed esigua tettoia che dovrebbe garantire ricovero a ben 545 capi di bestiame e non è in alcun punto spiegato ove si intendano collocare le attrezzature per l'espletamento delle attività connesse all'allevamento, i magazzini e i depositi per la conservazione e la lavorazione dei prodotti lattiero caseari ed i locali di servizio per ospitare gli addetti alla conduzione dell'azienda.

Vengono di fatto ignorate le interferenze tra attività agricole e di allevamento con le esigenze di conduzione di un impianto industriale ed è giocoforza chiedersi dove risulterebbero allocate le piste per garantire il transito degli automezzi tra i loops, dove andrebbero posizionate le vasche per il recupero delle acque utilizzate per la pulizia degli specchi (di fatto reflui industriali), e quelle di raccolta per eventuali fuoriuscite di Sali.

Nessun accenno si riscontra in merito agli sconvolgimenti dei suoli conseguenti agli interventi di cementificazione per la realizzazione delle piattaforme di fondazione e delle sottostanti palificazione che come si è visto in altre Osservazioni ² risultano dell'ordine delle migliaia di metri cubi di calcestruzzo, che non possono non interferire, quando di certo impedire ogni tipo di attività per la sterilizzazione irreversibile dei suoli.

Fig. 1 – Plinti della centrale termodinamica Archimede – Priolo Gargallo, Messina



² vedi Osservazioni Integrative presentate in data 28 gennaio 2015 dalle associazioni ambientaliste Italia Nostra e LIPU

Nella figura 1 si possono vedere i plinti realizzati per sostenere gli specchi parabolici della Centrale termodinamica “Archimede”, il prototipo realizzato in Sicilia. Si tratta di un impianto di soli 5 MW di potenza. Considerate le potenze in gioco e la ventosità del sito, l’impatto che le colate di cemento potranno creare nella pianura del Basso Campidano va considerato perlomeno decuplicato.

In conclusione può dirsi che l’impianto delle attività agricole e di allevamento viene ipotizzato come se si dovesse realizzare e condurre su terreni dalle caratteristiche indifferenziate e liberi da ogni soprassuolo.

Prescindendo dalla attuazione pratica di tale progetto fondiario e dalla sua possibilità di convivenza con un impianto industriale, ci si chiede ancora come esso possa farsi rientrare tra le opere di compensazione, considerato che, ad onta delle sterili disquisizioni su cosa si debba intendere e meno con il termine “compensazione”, l’azienda finirebbe per produrre un reddito (e che reddito!) a vantaggio esclusivo della Proponente, che così si vedrebbe anche sollevata dall’obbligo della *reductio in pristino statu* dei luoghi imposto dalla L. 387/03 al termine dei 20 anni e dalle relative bonifiche, per la cui esecuzione occorrerebbero capitali di cospicua entità e sempre che esse siano attuabili.

Ai rendering esibiti in relazione in cui leggiadri specchi sembrano veleggiare su un arcadico verde solcato da armenti pascenti e incorniciato dalle nuance della Power Blok, più realisticamente possono opporsi foto di CSP operanti, che commentano da sole il divario tra mistificazione e realtà (*allegato 3*).


Non vanno sottaciute per le incidenze con le culture che si intende impiantare le gravi alterazioni del microclima indotte dalla CSP. Per pura induzione si può riflettere sul fatto che in tale areale una carica energetica termica di potenza pari a 440 Mwt, subisce un processo di trasformazione industriale in una carica energetica elettrica di potenza pari a 45 MWe. Si è obiettato nelle precedenti Osservazioni che è privo di consistenza tecnica un impianto con rendimento del 10% e che la Potenza di picco è stata spacciata per Potenza termica tout court, ma accettando tale dato c’è da interrogarsi sugli effetti per l’ambiente, immediatamente circostante la CSP, indotti da quella parte di energia termica dispersa nell’ambiente, sviluppata da una potenza di 400 MWt, di fatto non trasformata in elettrica, non utilizzata e degradata: lo shock termico che ne conseguirà,

determinerà condizioni microclimatiche, che, cumulandosi agli effetti delle variazioni del clima globale, risulteranno insostenibili per bestiame e vegetazione.

E' appena il caso di richiamare ancora una volta in questa sede quanto precisato dalla più volta evocata ENEA, che, nello specifico Quaderno del 2011 dedicato alle Centrali Termodinamiche, si richiama alla necessità di utilizzare per la realizzazione delle CSP terreni “ *non altrimenti utilizzabili, come le aree desertiche, le aree industriali dismesse o le discariche esaurite*” che abbiano “... *elevati valori di insolazione (almeno 2000 kWh/m²/anno come radiazione normale diretta)*”, condizioni queste cui non corrispondono di certo le aree prese di mira in Sardegna dalla Proponente, appetibili unicamente per la loro morfologia pianeggiante e il basso valore dei suoli agricoli.

Una pura convenienza economica spinge dunque a sottrarre suoli agricoli alle attività primarie e dalla finalità di occultare tali intendimenti sorge l'esigenza di una mimesi in chiave green dell'artificializzazione dei suoli, imbellettati con posticci e improbabili maquillage superficiali, una mistificazione arcadica che mira ad aggirare le limitazioni imposte dall'Europa al consumo di suolo agricolo e a falsificare i reali impatti paesaggistici e ambientali.

Fig. 2 – *Verosimile trasformazione del paesaggio e dell'area*



Nella figura 2 è riportata in un fotomontaggio un'area che potrebbe essere un qualsiasi campo coltivato a grano dell'attuale sito interessato dall'intervento e ciò che potrebbe diventare a seguito dell'installazione dell'impianto termodinamico solare.

c) Qualità agricola delle aree e valore intrinseco del suolo

Per dimostrare il reale rischio di desertificazione dei suoli interessati dall'intervento e poter attribuire agli stessi classi di capacità d'uso tra le più scadenti, la proponente richiama l'attuale scarsa redditività agricola dei fondi in conseguenza dell'utilizzo a pascolo a servizio dell'attività di allevamento ovino, e arriva all'errata conclusione che si tratti di suoli ormai degradati. Sono queste affermazioni che, oltre ad essere assolutamente infondate, non hanno alcun significato tecnico né scientifico. Deve essere considerato il valore intrinseco del suolo che non va valutato in base all'uso che ne fa il conduttore, ma solamente in funzione delle sue potenzialità.

Nonostante la proponente abbia una così scarsa considerazione del settore agropastorale sardo, è bene ricordare che “ ... *il sistema agropastorale sardo rappresenta una delle voci più importanti dell'economia delle zone interne della Sardegna ... valutabile complessivamente in circa 13 miliardi di euro*” come affermato dal prof. Giuseppe Pulina, in un suo recente contributo al giornale on-line Sardegnasoprattutto ³ (*allegato 4*).

Ignara di quanto rappresenti il sistema agropastorale per l'economia della Sardegna, e per rafforzare il suo errato convincimento la Proponente ha presentato una serie di foto scattate nei mesi estivi che rappresentano un territorio arido tipico appunto dei territori non irrigui della Sardegna. Nella foto n° 15 della relazione “*Stato attuale dei luoghi e opere di compensazione ambientale*” (pagina 8) si evidenziano alcune pietre con un cerchio rosso con la didascalia “presenza evidente di ciottoli”.

E' curioso che la presenza dei ciottoli sia tanto evidente che è stato necessario l'ingrandimento dell'immagine e l'evidenziatura del ciottolo inserendolo in un cerchio rosso.

³ [Il valore materiale e immateriale della pastorizia sarda](#) di Giuseppe Pulina – Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, Direttore Generale di Agris Sardegna.

L'immagine dimostra appunto che quel terreno, come i tanti terreni agricoli della Sardegna, non è un biliardo ma è semplicemente un'area agricola da destinare a foraggera, alla coltivazione di frumento e cereali e al pascolo. Non è una novità che buona parte degli uliveti sardi siano impiantati in terreni pietrosi, senza che questo limiti la quantità e la qualità della produzione olivicola dell'isola.

Nella piana del Campidano esistono perlopiù due categorie di terreni:

- terreni alluvionali di origine recente, che si estendono generalmente in prossimità dei corsi d'acqua, ricchi di humus e quindi molto fertili denominati "Bennaxi" generalmente usati per la coltivazione di ortive;
- terreni di antica origine denominati "Gragori" meno fertili dei precedenti sono generalmente pietrosi e adatti per il pascolo e per la produzione di grano e foraggi. In alcune aree sono utilizzati per la produzione di uve di qualità e per la coltivazione di frutteti.

I terreni da occupare per la costruzione della centrale elettrica appartengono appunto a quest'ultima categoria.

Fig. 3 – Produzione di grano in Sardegna⁴



FIG. 47. IL GRANO. Scala 1:2.000.000

- 1, regioni di coltura predominante;
- 2, regioni in cui il grano viene coltivato sullo stesso terreno solo a lunghi intervalli.

⁴ Maurice Le Lannou – Pastori e contadini di Sardegna, pag. 340

Non è pertanto una grande scoperta trovare dei ciottoli nei campi coltivati della Sardegna e questo fatto non limita la capacità produttiva del settore agricolo sardo. Anzi, considerata la criticità e la carenza di aree agricole in Sardegna, si evince anche dalle foto presentate dalla Proponente che i terreni interessati dall'impianto termodinamico possiedono una qualità agricola di gran lunga superiore alle tante aree collinari che in Sardegna sono comunque coltivate e risultano tutt'ora produttive.

In conclusione, si richiama una frase dell'agronomo prof. Aru – professore emerito della facoltà di geopedologia della Università di Cagliari – riportata sul giornale on-line Sardegasoprattutto “... *in assenza di rigorosi rilievi pedologici e di altrettanto rigorosi processi valutativi non può essere, nel modo più assoluto, avanzata alcuna ipotesi sulla qualità, sulle attitudini e sullo stato di conservazione o di degrado delle Terre*”⁽⁵⁾ (allegato 4).

Nella Fig. 3 ripresa dal testo del geografo Maurice Le Lannou “*Pastori e contadini di Sardegna*”⁽⁶⁾ è riportata la carta che evidenzia le aree interessate dalla produzione di grano nel sud dell'isola. Le Lannou fotografa in maniera attendibile la geografia economica dell'isola intorno agli anni '30 del secolo scorso, e rappresenta una testimonianza affidabile delle produzioni agricole in atto nei diversi periodi in cui ha visitato l'isola. Notiamo quindi che l'area in oggetto è tra quelle in cui è predominante la produzione di grano.

d) Terreni interessati da Bonifiche

Diverse regioni italiane, compresa la Sardegna, sono state interessate negli anni 1870 – 1935 da importanti lavori di risanamento e di trasformazione agraria definiti “bonifiche”. In Sardegna, questi interventi hanno interessato diverse decine di migliaia di ettari soprattutto nel Campidano.

Il triangolo Decimoputzu-Vallermosa-Villasor è uno dei “Comprensori di bonifica” in cui è stata suddivisa l'isola. L'intervento ha riguardato correzioni di drenaggio e l'arginamento del rio Flumini Mannu e la realizzazione di canali di scolo necessari per prosciugare e mettere a coltura alcune migliaia di ettari di terreno.

⁵ [La Regione e lo Stato come vedono la Sardegna?](#) di Angelo Aru - Professore emerito di Geopedologia dell'Università di Cagliari, Agronomo emerito dell'Ordine Nazionale degli Agronomi e membro dell'Accademia dei Georgofili, dell'Accademia nazionale delle Scienze Forestali e dell'Accademia nazionale delle Scienze Agrarie.

⁶ Vedi nota 4

PIANOPART001). E' ovvio che la proponente non può avere in disponibilità, per un determinato mappale, una superficie maggiore dell'intero mappale stesso, vediamo invece che a tal riguardo vi sono numerose incongruenze.

Alcuni esempi:

FOGLIO	MAPPALE	Superficie totale [m²] (RIF. PIANOPART001)	Superficie utile[m2] dichiarata in disponibilità della proponente (RIF. PDDISPAREE001)
20 (Villasor)	39	11775	11803
20 (Villasor)	87	3680	44759
20 (Villasor)	126	Mappale non elencato	422102
20 (Villasor)	299	1.03	696
44 (Villasor)	76	975	1009
13 (Villasor)	83	4574	4634
13 (Villasor)	85	715	744

Si ribadisce peraltro quanto già eccepito nelle precedenti Osservazioni, in relazione al fatto che in forza delle vigenti norme e disposizioni in materia di FER la Proponente deve dimostrare la proprietà, il possesso o la disponibilità dei suoli su cui sorgerà l'impianto. Nessuna delle tre condizioni giuridiche è soddisfatta, in quanto la quasi totalità degli allevatori ed agricoltori proprietari si oppongono apertamente al progetto e non intendono cedere i loro terreni. Per quanto concerne la porzione di estensione di gran lunga inferiore al 50%, per la quale la Proponente sostiene di essere in possesso di diritto di superficie si ribadisce che nessun atto pubblico, che garantisca il godimento di tale diritto risulta agli atti o registrato alla Conservatoria dei RR.II., e risultano prodotte esclusivamente copie di scritture private, prive di ogni validità legale e non sottoscritte da tutti gli aventi diritto.

f) Osservazioni puntuali sul documento “Stato attuale dei luoghi e opere di compensazione ambientale”

Nelle foto n° 36 – 37 della relazione presentata dalla Proponente “Stato attuale dei luoghi e opere di compensazione ambientale” (pagina 19) sono visibili delle pecore al pascolo ai margini dell’impianto TDS della Extrasol. Queste foto dovrebbero accreditare la presenza di attività agricola in un impianto esistente e quindi convincere della possibilità di svolgere attività agricolo-pastorale all’interno dell’area di produzione di energia elettrica.

Si rileva che le pecore appaiono come dei figuranti immessi per l’occasione ai margini dell’impianto e che pertanto non cambiano la realtà dei fatti sulla natura industriale della centrale elettrica.

Le due immagini seguenti possono aiutarci a spiegare meglio il concetto:

Fig. 5 - Pecore al pascolo in prossimità dell’area industriale di Portovesme



Fig. 6 - Pecore al pascolo in una discarica



Nelle foto (fig. 5 e 6) si possono vedere delle immagini relative a due distinte greggi di pecore al pascolo in prossimità di un'area industriale e all'interno di una discarica. Queste foto non dimostrano affatto che discariche e le aree industriali inquinate siano i luoghi adatti ad attività di allevamento di ovini, dimostrano semmai un comportamento errato, e probabilmente sanzionabile, dei pastori che costringono le pecore a cibarsi in aree non adatte con tutte le conseguenze di natura igienico sanitaria che ne derivano.

g) Conclusioni

In conclusione può asserirsi che il progetto della CSP per le intrinseche caratteristiche dell'impianto, come evidenziato dal coro di voci, univoche nel far emergere insormontabili criticità ambientali, giuridiche, tecniche ecc., non è da un punto di vista della sua localizzazione né ecosostenibile, né ecocompatibile. I declamati vantaggi in termini di ritorno economico, non sono fungibili con i beni Ambiente e Paesaggio, entrambi costituzionalmente tutelati e di interesse prevalente anche su quelli pubblici, come autorevolmente ribadito dal Consiglio di Stato, e quindi non può darsi luogo ad alcuna sorta di compensazione, né di transazione.

Per i motivi suddetti e per quelli che a più voci salgono unanimi dalla società civile sarda si è facili profeti nel prevedere che la eventuale violazione di diritti costituzionalmente sanciti, troverà schierata l'intera Isola nella difesa dei Beni Comuni e a fianco delle comunità coinvolte.

Per quanto sopra esposto

SI CHIEDE

che il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. formuli un giudizio negativo di compatibilità ambientale dell'impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe denominato "Flumini Mannu" ed opere connesse Comuni di Decimoputzu e Villasor (CA) proposto dalla società Flumini Mannu Limited

Graziano Bullegas

allegati:

allegato 1 - *Sentenza Consiglio di Stato n. 03652/2015 R.E.G. Prov.Coll. del 30/07/2015*

allegato 2 – *Articoli di Stampa*

allegato 3 – *Immagini impianti CSP esistenti: Spagna, California, Marocco, Italia*

allegato 4 – *Articoli Sardegna soprattutto prof. Pulina e prof. Aru*

Osservazioni a cura di

Ing. Mauro Gargiulo – Graziano Bullegas

Riferimento:

Graziano Bullegas

Telefono mobile: 328 7624136

posta elettronica: sardegna@italianostra.org

posta elettronica certificata: italianostrasardegna@pec.it

N. 03652/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06347/2014 REG.RIC.
N. 06348/2014 REG.RIC.
N. 06288/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2014, proposto da:

Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) 77, Azienda Agricola Visentini Adriano e Enzo Stefania, Baffi Renata, Baldassi Luigi, Bernardis Giovanna in proprio e in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, Brugnera Franco, Brugnera Nicolò, Brusin Francesco, Cosolo Orietta, Cosolo Tommaso, March Nevio, Di Enzo Stefania, Ferro Lorenzo, Felice Sonia, Govetto Paolo, Grassi Andrea, Marangone Claudio, Marangone Daniele, Marcuzzi Agostino, Marcuzzi Tobia, Maurigh Vittorino, Menon Daniele, Menon Odilo, Miani Leda, Nonino Malvina, Pavanel Anna, Pavanel Ivana, Petrocchi Marco, Rossi Angelo, Tavano Moira, Turco Daniele, Uanetto Marco, Unterholzner Ivo, Visentini Adriano, Unterholzner Gualtiero, Fly Synthesis s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Società Agricola di Unterholzner Gualtiero e Ivo s.s., tutti rappresentati e difesi dagli

avvocati Matteo Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso l'avvocato Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Regione Friuli-Venezia Giulia;

nei confronti di

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Buson, Mario Esposito e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

Terna Rete Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Lattanzio, 66;

sul ricorso in appello numero di registro generale 6348 del 2014, proposto da:

Comune di Mortegliano, Comune di San Vito al Torre, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Lestizza, Comune di Palmanova, Comune di Basiliano, Comune di Pavia di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso l'avvocato Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero

dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Friuli-Venezia Giulia;

nei confronti di

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Esposito, Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Elena Buson, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

sul ricorso in appello numero di registro generale 6288 del 2014, proposto da:

Giovanni Rubini, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Acerboni, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/4 Sc.A;

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Regione Friuli-Venezia Giulia;

nei confronti di

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Buson, Mario Esposito e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

Terna Rete Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con

domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Lattanzio, 66;
Comune di Santa Maria La Longa;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6347 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03993/2014,
resa tra le parti, concernente decreto di compatibilità ambientale
progetto denominato “elettrdotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine
ovest - s.e. Redipuglia”

quanto al ricorso n. 6348 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03992/2014,
resa tra le parti, concernente decreto di compatibilità ambientale
progetto denominato “elettrdotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine
ovest - s.e. Redipuglia”;

quanto al ricorso n. 6288 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03994/2014,
resa tra le parti, concernente compatibilità ambientale del progetto
denominato “elettrdotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine ovest - s.e.
Redipuglia”

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività
culturali, del Ministero dello sviluppo economico, di Terna - Rete
Elettrica Nazionale s.p.a., di Terna Rete Italia s.p.a. della Regione Friuli
-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il Cons.
Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato Acerboni per delega

dell'avvocato Cerruti, l'avvocato dello Stato Fabio Tortora, l'avvocato Mario Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I provvedimenti impugnati nei presenti appelli riuniti attengono alla realizzazione ed esercizio di un elettrodotto a 380 Kw, in doppia terna, tra la stazione elettrica di Udine Ovest e la stazione elettrica di Redipuglia (Gorizia), della lunghezza di circa 39 chilometri, con sostegni dell'altezza di 61 metri. Precisamente, sono stati impugnati in primo grado i seguenti atti:

- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011, recante la compatibilità ambientale del progetto denominato "*Elettrodotto a 380KW in doppia terna S.E. Udine ovest – S.E. Redipuglia*" ed opere connesse presentato dalla società Terna s.p.a.;
- ogni altro atto connesso ivi compresi: gli atti di "generalità" n.3333 del 28 dicembre 2007 e n. 2881 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia; il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas n.528 del 16 settembre 2010; il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota n.38241 del 20 dicembre 2010 e con nota n.6440 del 24 febbraio 2011; la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n.1095 del 4 giugno 2010 e la nota del Presidente della Regione del 14 giugno 2010; le note del Ministero dello sviluppo economico n.9876 del 17 maggio 2012 e n.14825 del 19 luglio 2012; per quanto di necessità e nei limiti delle censure indicate in ricorso il d.P.C.M. 27 dicembre 1988 nonché il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2007 di definizione

dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas;

L'opera è stata progettata da Terna s.p.a. in qualità di gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (di seguito anche solo RTN) ed è inclusa nel Piano di Sviluppo della RTN.

2. Gli odierni appellanti, con distinti ricorsi proposti in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno impugnato la positiva pronuncia di compatibilità ambientale – a seguito di procedimento promosso a domanda di Terna s.p.a. del 22 gennaio 2009, con conferenza di servizi - dell'opera (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011) e, con successivi motivi aggiunti, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera (decreto interministeriale n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013) ai sensi dell'art. 1-*sexies* d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con tre sentenze di analogo contenuto, rese in pari data (11 febbraio 2014), rispettivamente numero 3992, 3993 e 3994, ha respinto i ricorsi e i motivi aggiunti proposti in primo grado.

4. Gli odierni appellanti, individuati e specificati in epigrafe, con tre distinti atti di appello di analogo contenuto hanno chiesto la riforma di tali sentenze.

5. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, la società Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la società Terna Rete Italia s.p.a..

6. All'odierna udienza di discussione gli appelli sono stati trattenuti per la decisione.

7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli atteso che, nonostante i ricorsi abbiano ad oggetto sentenze formalmente diverse, sussiste un'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva (stante l'identità dei provvedimenti amministrativi impugnati nei tre giudizi che vengono in decisione).

8. Occorre in via pregiudiziale esaminare alcune eccezioni di rito sollevate in particolare da Terna nei suoi scritti difensivi.

Alcune eccezioni sono comuni a tutti tre gli appelli, altre, invece, si indirizzano distintamente contro i singoli appelli.

9. Cominciando da queste ultime, con riferimento al ricorso n. 6288/2014 R.G. (proposto da Giovanni Rubini), Terna eccepisce che mentre il ricorso di primo grado è stato rivolto anche nei confronti del Comune di Santa Maria La Longa, non costituitosi innanzi al Tribunale amministrativo regionale, quello in appello non è stato notificato a detta Amministrazione, con ciò vulnerando il principio espresso dall'art. 95 Cod. proc. amm. e dall'art. 331 Cod. proc. civ..

Da qui, secondo Terna, la necessità di integrare il contraddittorio.

L'eccezione è infondata.

L'art. 95, comma 3, Cod. proc. amm. prevede che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio solo se l'impugnazione non è stata proposta, come doveva esserlo, nei confronti di tutte le parti necessarie.

La disposizione fa testuale riferimento all'ipotesi in cui si è in presenza di una causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti e, quindi, all'ipotesi in cui la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti della precedente fase.

Ricorrendo tale situazione, l'ordine di integrazione del contraddittorio (e

la conseguente improcedibilità dell'impugnazione ove l'integrazione del contraddittorio non avvenga nel termine fissato) serve ad assicurare l'unitarietà dell'atto che disciplina i rapporti fra le più parti, che deve essere tale per tutte, ovvero la sentenza pronunciata in sede di impugnazione ovvero, se è mancata l'integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata.

Tale esigenza di integrazione del contraddittorio non sussiste nel caso in cui a non essere destinataria della notificazione dell'impugnazione in appello sia una parte che era parte non necessaria del giudizio di primo grado nel senso sopra chiarito (una parte, cioè, rispetto alla quale non si configura una causa inscindibile ovvero cause tra loro dipendenti).

È quest'ultima la situazione in cui qui si trova il Comune di Santa Maria La Longa rispetto al quale si lamenta la mancata integrazione del contraddittorio. Il Comune in questione non è parte necessaria, o legittimo contraddittore, in quanto non ha adottato gli atti impugnati e non può processualmente considerarsi controinteressato (né in senso tecnico-giuridico, né in senso sostanziale) rispetto al ricorso di primo grado. A ben vedere, il Comune di Santa Maria La Longa appare essere stato evocato in giudizio nel ricorso di primo grado per fini tuzioristici, ma in termini oggettivi non risulta dagli atti titolare di alcuna situazione giuridica sostanziale che giustifichi nei suoi confronti una necessaria integrazione del contraddittorio. La decisione, cioè, poteva essere pronunciata dal giudice senza che le situazioni giuridiche di quel Comune derivanti dall'impugnazione degli atti gravati potessero averne a risentire (cfr. art. 28, comma 1, prima parte, Cod. proc. amm.): sicché ora, in appello, non vi è necessità (ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 3, Cod. proc. amm.) di sua evocazione in giudizio e non vale in opposto la mera circostanza che in primo grado fosse stato (solo) formalmente

invitato a contraddire.

Del resto, per quanto può rilevare, l'assenza di un effettivo e sostanziale interesse a contraddire rispetto al presente ricorso risulta ulteriormente contrassegnata dalla significativa circostanza che il Comune in oggetto non si è costituito nel giudizio di primo grado, evidentemente non intendendo entrarvi perché remoto dai suoi interessi.

Non ricorrono, quindi, i presupposti per disporre una tale integrazione del contraddittorio.

10. Con riferimento al ricorso n. 6347/2014 R.G. Terna eccepisce l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che l'impugnazione della sentenza è stata proposta solo da 37 dei 268 ricorrenti e soccombenti in primo grado. Terna sostiene, più nel dettaglio, che i ricorrenti nel giudizio di primo grado avevano agito in cumulo soggettivo determinando tra loro un vincolo litisconsortile unitario, mediante la proposizione, in un unico atto, di censure rivolte contro gli stessi provvedimenti. Secondo la controinteressata, pertanto, l'acquiescenza prestata da ben 231 degli attori iniziali alla sentenza resa nei confronti di tutti, precluderebbe l'impugnazione autonoma da parte degli altri, potendosi altrimenti verificare il rischio di giudicati difformi (valendo per alcuni la sentenza resa in primo grado e, per altri, la sentenza, in ipotesi difforme, resa in appello).

In subordine, Terna comunque rileva la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli originari ricorrenti che non hanno proposto appello.

L'eccezione è infondata.

È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il soggetto partecipe in primo grado di un ricorso collettivo non è parte necessaria nel giudizio di appello (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1988, n. 208),

dovendo escludersi che la proposizione di un ricorso collettivo in prime cure comporti la possibilità di configurare le persone fisiche, che come tali hanno agito in giudizio, in modo artificiosamente e inscindibilmente unitario (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1334). Le loro posizioni sostanziali sono simili ma non interferenti e collegate, sicché ciascuno mantiene la disponibilità della propria azione senza condizionare l'altrui, pur di fatto avendo in prime cure esercitato tutti contestualmente le rispettive azioni. Tale situazione dà, quindi, luogo ad un litisconsorzio facoltativo (non necessario o unitario), con la conseguenza che il ricorso in appello proposto da alcuni soltanto dei ricorrenti originari è ammissibile non essendovi alcun litisconsorzio necessario tra i predetti appellanti e tutti i ricorrenti originari, che, stimando di non aver più interesse a dare ulteriore corso al giudizio, hanno ritenuto di non impugnare la sentenza.

Le medesime considerazioni escludono evidentemente la necessità di integrare il contraddittorio *ex art. 95, comma 3, Cod. proc. amm.*.

11. Rispetto all'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado (e, quindi, di riflesso, all'appello della sentenza) occorre evidenziare che la questione è ormai coperta da giudicato interno, atteso che la medesima eccezione, già formulata in primo grado, è stata espressamente disattesa dal Tribunale amministrativo regionale con statuizione che, non essendo stata gravata da appello incidentale, deve ritenersi ormai passata in giudicato. Ciò fermo e sufficiente, vale aggiungere che tali motivazioni meritano di essere condivise, gli atti impugnati incidendo patentemente sulle varie, dedotte situazioni soggettive dei ricorrenti.

12. Analoghe considerazioni consentono di respingere l'analogha eccezione di inammissibilità che Terna solleva anche rispetto all'appello

n. 6348/2014, proposto dai Comuni di Mortegliano, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Lestizza, Palmanova, Pavia di Udine.

Per le ragioni già esposte, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta solo da alcuni dei Comune ricorrenti e soccombenti in primo grado non ha alcuna conseguenza preclusiva rispetto all'impugnazione.

Anche in questo caso, le eccezioni relative al difetto di interesse o alla carenza di legittimazione all'appello possono ritenersi coperte dal giudicato interno, a fronte della mancata impugnazione, mediante appello incidentale, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale nei capi in cui ha respinto analoghe eccezioni formulate in primo grado. Valgono anche qui le medesime ulteriori ragioni di sostanza circa la legittimazione e l'interesse a ricorrere.

13. Terna, come sopra si accennava, ha sollevato anche alcune eccezioni di inammissibilità comuni ai tre appelli, deducendo, in particolare: 1) la violazione del principio di specificità dei motivi; 2) la preclusione per mancata impugnazione delle statuizioni reiettive di alcuni motivi (tali statuizioni, ormai passate in giudicato, precluderebbero la proponibilità e l'ammissibilità di mezzi di gravame relativi a statuizioni da quelle dipendenti o connesse).

13.1. In ordine al primo profilo (asserita genericità del gravame), ritiene il Collegio che gli appelli rispettino il requisito della specificità dei motivi, in quanto articolano specifiche critiche ai punti della sentenza di primo grado investiti del gravame, volte ad evidenziare gli errori logico-giuridici in essa contenuti, così da devolverne la cognizione al giudice dell'impugnazione. Gli appellanti, in particolare, non si sono limitati alla mera e generica riproposizione dei motivi di primo grado, ma hanno criticato la sentenza appellata denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso di primo grado, di cui in questa sede

chiedono l'accoglimento.

13.2. Nessuna preclusione deriva, infine, dalla mancata impugnazione di alcune statuizioni di rigetto degli originari motivi. Da un lato, invero, i capi impugnati sono autonomi e non meramente dipendenti o connessi con quelli non specificamente investiti dai motivi di gravame; dall'altro lato, occorre evidenziare come, in virtù dell'art. 336, primo comma, Cod. proc. civ. (applicabile anche al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 39 Cod. proc. amm.), la riforma parziale ha effetto, operando il c.d effetto espansivo interno, anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

14. Si deve, pertanto, procedere all'esame dei motivi di appello.

15. Nel merito l'appello merita accoglimento.

Risulta fondato, in particolare, il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia (espresso nella nota prot. 10889 del 24 novembre 2010), ha espresso parere favorevole sul progetto di elettrodotto con l'unica condizione di spostare il tratto di elettrodotto previsto nell'area golenale del fiume Torre.

16. Giova ricostruire con maggiore dettaglio questa fase del procedimento su cui si appuntano le censure dei ricorrenti.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia aveva inizialmente espresso parere contrario all'intervento nelle aree oggetto di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), rilevandone l'impatto negativo sul paesaggio consistente:

- nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un'altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel terzo superiore;
- in un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico.

Sulla base di questi rilievi, la Soprintendenza aveva, quindi, proposto l'interramento dell'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.

Successivamente però, con l'atto impugnato (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche solo MIBAC), *“considerata l'impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna s.p.a.”*, mutando avviso si esprimeva favorevolmente, ponendo come unica condizione che il tratto di elettrodotto del fiume Torre venisse spostato all'esterno della fascia di elevato valore paesaggistico.

17. Gli appellanti lamentano che questo mutamento di giudizio (non assistito da adeguata motivazione) si rivelerebbe contraddittorio ed irragionevole, ed evidenziano – criticando, sotto questo specifico profilo, la sentenza appellata anche per il vizio di omessa pronuncia rispetto alla censura proposta in primo grado – che il parere favorevole del Ministero, anche a prescindere dal ripensamento rispetto al

precedente parere negativo, sarebbe, comunque, in sé affetto da vizi di sviamento di potere: infatti attraverso tale atto di assenso il MIBAC avrebbe illegittimamente subordinato il perseguimento dell'interesse pubblico primario (alla tutela paesaggistica) affidato alla sua cura alla realizzabilità comunque dell'opera, quasi che l'an del progetto non potesse essere nemmeno posto in discussione.

18. Il Collegio ritiene che, nei termini che seguono, sussistano i denunciati profili di sviamento di potere.

19. Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, anche nel procedimento in questione (circa il quale è il caso di rammentare il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3205) il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378). La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza.

Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell'intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno – a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell'art. 9 Cost. – in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell'art. 1-sexies (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*) d.l. 29 agosto 2003, n. 239 d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (*Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*) come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290, a tenore del cui comma 1 «L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un

procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda».

La speciale concentrazione procedimentale, cioè, di questo e di analoghi procedimenti non comporta un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale. Questa speciale disciplina incentrata sulla concentrazione procedimentale è volta a dare speditezza al confronto richiesto dall'approvvigionamento energetico e nello stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate ha il suo valore aggiunto. La semplificazione procedimentale persegue la speditezza in ragione delle necessità energetiche: ma si tratta di un effetto procedimentale e non di contenuti, perché non inverte il rapporto sostanziale tra interessi e non sottrae effettività (come farebbe se negasse la ricordata eccezione) a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220).

Perciò, per quanto concerne il ruolo del MIBAC nel procedimento, le valutazioni di comparazione e ponderazione di interessi, proprie della discrezionalità amministrativa, restano del tutto estranee alla fattispecie di legge e, ove di fatto introdotte, rendono l'atto viziato per eccesso di potere. Come ben evidenziato in dottrina, la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico, attraverso la verifica in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso concreto. Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso,

nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni.

20. L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art.9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22 settembre 2014, n. 4775).;

21. Quanto sopra risulta patentemente leso nel procedimento oggetto del presente giudizio, in cui il MBAC – ponendo, per l'inequivoca logica interna al giudizio, la sua seconda valutazione in comparazione con altri interessi pubblici - si è spinto *ultra vires* rispetto al compito assegnatogli dalla legge e ha di fatto abdicato, sulla soverchiante base di un suo inammissibile bilanciamento con altri interessi, ad esercitare correttamente l'indeclinabile funzione di tutela di cui è esso per legge titolare.

Il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l'interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l'impatto paesaggistico dell'intervento), ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell'interesse affidato alla sua cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell'elettrodotto e, dunque, al trasporto dell'energia elettrica). Non ad esso, ma ad altre

Amministrazioni competeve esprimere, nel confronto dialettico proprio della conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni.

È patente che questa distorsione di fatto nel confronto dialettico istituzionalizzato – generata dall'introduzione di elementi spurii di ragionamento e giudizio - ne ha alterato la proporzione e la ragionevolezza, con l'effetto di squilibrare e viziare per inattendibilità gli atti finali che ne sono seguiti, poi fatti oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Se il giudizio sull'impatto paesaggistico è negativo, il MIBAC, per quella che è la sua parte, non può, compiendo un'inammissibile scelta di merito fondata sull'esigenza di dare priorità ad altri e non suoi interessi, esprimere un parere sviato, per quanto condizionato al rispetto di alcune prescrizioni.

22. Rimane estranea alle valutazioni di cui sopra - che si incentrano sul contenuto che per legge deve avere il parere del MIBAC e che di loro assorbono il vizio in concreto rilevante negli atti impugnati –, e dunque al presente giudizio, la considerazione degli effetti di un ipotetico ortodosso confronto dialettico, che si svolga secondo le forme e le competenze di legge, con le Amministrazioni pubbliche portatrici di altri e opposti interessi. Vi provvedono le disposizioni che, anche mediante rinvio, regolano il procedimento in questione.

23. Qui è sufficiente rilevare l'evidenza dell'eccesso di potere che inficia il parere favorevole espresso dal MIBAC con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010. In tale provvedimento, invero, il MIBAC, disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il mutamento di giudizio esclusivamente sulla “considerata impossibilità di

realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo]": con ciò muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall'interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell'opera: cosa che non è di sua cura.

In pratica violazione, quindi, della propria funzione, l'assunto fatto prioritario e sovrastante dallo stesso MIBAC della realizzazione dell'elettrodotto *ha sviato il suo parere col mezzo di un inammissibile bilanciamento, indebitamente fatto intrinseco al parere medesimo anziché al successivo confronto dialettico: il che è andato in fatale detrimento della considerazione sul reale impatto paesaggistico dell'elettrodotto e delle relative incompatibilità. Perché un confronto dialettico - come quello della conferenza di servizi - possa essere corretto e attendibile, infatti, occorre che ciascuna delle parti amministrative chiamate a parteciparvi si riferisca in partenza a quanto per legge di propria competenza.*

Sono state così semplicemente pretermesse e accantonate le ragioni ostative del precedente parere del 24 novembre 2010, dove il giudizio negativo (e la conseguente proposta di interrare l'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela) si fondava su una pluralità di ragioni ostative consistenti in particolare nel *"deturpamento della scenografica di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico"*, e in un *"rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico"*. È sintomatico, al riguardo, che nessuna confutazione in fatto, come sarebbe nell'ambito proprio di un giudizio di discrezionalità tecnica, sia stato fatto in sede di questa pratica revocazione del precedente parere.

24. Non basta: *la riscontrata impossibilità di soluzioni tecniche alternative non è stata oggetto di adeguata motivazione ad opera del parere,* che sotto questo profilo si limita a richiamare e a recepire

senz'altro le considerazioni svolte da Terna che ha proposto il progetto. Vizio, anche questo, sufficiente a concretare l'invalidità degli atti, perché sarebbe comunque stato obbligo del MIBAC svolgere la relativa indagine ed esternare le ragioni della sua specifica nuova valutazione.

Vale rammentare che, giusta il rammentato e noto precedente di cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3205, è illegittima la determinazione di giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l'opportunità di *“considerare l'opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l'ambito paesaggistico ambientale”*, senza una congrua motivazione né sulla necessità di determinarsi in modo diverso, né sull'impossibilità di perseguire soluzioni alternative di tracciato o la possibilità di parziale interrimento della linea. Anche in quel caso f2 valutato che *“l'esclusiva rilevanza attribuita alle ragioni di Terna, in assenza di qualsiasi considerazione atta a evidenziare i motivi per i quali queste debbano avere la prevalenza sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale, del quale tuttavia si riconosce la compromissione, non è sufficiente a fondare un'adeguata motivazione circa il mutamento di parere, rispetto alla primitiva valutazione del progetto”*.

25. Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di compatibilità ambientale e, successivamente, all'approvazione del progetto definitivo risulta, quindi, viziato in radice perché è mancata una logica ed attendibile acquisizione del fondamentale giudizio tecnico del MIBAC circa l'oggetto istituzionale della sua cura, pretermesso e sacrificato dalla stessa Amministrazione chiamata a occuparsi della sua tutela.

Insomma, lo sviamento che inficia il parere sul progetto di elettrodotto porta a rilevare che è mancato, nella sostanza, il razionale espletamento di una fase procedimentale obbligatoria.

26. Il mancato attendibile esercizio di un potere tecnico

obbligatoriamente previsto nell'ambito del procedimento determina, seguendo anche i principi di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, l'assorbimento degli altri motivi, stante anche la previsione di cui all'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. che non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi rispetto a poteri non ancora esercitati.

27. Alla luce delle conclusioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenze appellate, vanno accolti, nei limiti indicati, i ricorsi proposti in primo grado dagli odierni appellanti.

La particolare complessità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li accoglie; per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AMBIENTE | REGIONE

Nel carteggio col Ministero le repliche agli allevatori: «Danni agli agnelli? Tanto li sgozzano»

«La pastorizia? Inutile e barbara»

Per avere l'ok a un impianto solare una società attacca i sardi

► Solare è bello. La pastorizia, invece, in Sardegna «ha ostacolato lo sviluppo», «non è in grado di stare sul mercato» e ha «una struttura produttiva così fragile, e il prodotto che esita è così elementare, che senza le stampe del pubblico denaro è impensabile la sua sopravvivenza». Ma il mondo delle campagne sarde, per convincere tutti, «ha schierato i suoi cantori, diffuso miti e bugie», «perché pecunia non olet». Quegli agnelli, poi, che si vogliono far crescere in un ambiente naturale («che in Sardegna non esiste da almeno due millenni») non sarebbero che una seusa di «una ipocrisia unica», perché «vengono scannati barbaramente».

Posizioni della Flumini Mannu Limited, firmate dal rappresentante sardo Luciano Lussorio Virdis, riportate nei documenti ufficiali depositati al ministero dell'Ambiente per difendere il progetto del gigantesco impianto solare termodinamico che la società, con sede a Londra e a Macomer, vorrebbe realizzare nelle campagne tra Decimomannu e Villasor.

Una spianata di specchi per la produzione di energia che dovrebbe svilupparsi su 270 ettari, con un investimento di 200 milioni di euro. Un progetto che non piace a molti, nemmeno in Re-

«...tutta questa cura al benessere animale, che si spinge fino al punto di evitare agli agnelli ogni "stress ambientale" è di una ipocrisia unica. Vi ricordo che quegli agnelli, da Voi curati così amorevolmente, sono destinati ad essere scannati barbaramente»

«La pastorizia sarda, da decenni ormai, non è in grado di stare sul mercato contando soltanto sulle sue forze»

«...la pastorizia ha impedito di utilizzare razionalmente il territorio, ha ostacolato lo sviluppo di altre attività quali l'agricoltura, il bosco e persino certe forme di turismo»

«...evidenti e clamorose sopravvalutazioni di attività che invece sopravvivono soltanto grazie ad una pluriennale e costante assistenza finanziaria»



dal carteggio della Flumini Mannu Limited col ministero dell'Ambiente

gione, sul quale a Roma è in corso la valutazione d'impatto ambientale. Gli oppositori depositano carte di contestazione, la Flumini Mannu replica. Nel faldone ministeriale ti aspetti solo complesse disquisizioni tecniche. Invece ecco gli attacchi personali, il giudizio con la clava sulla tradizionale pastorizia sarda e sulla sua economia. Tutto in nome del progresso e, stando alla posizione del-

la società, contro chi si rifiuta di accettare l'impianto per raschiare qualche soldo in più dalla cessione dei terreni. Anche se spunta un parere del Corpo Forestale, che bolla come «esilaranti» certe tesi targate Londra-Macomer.

Lo scontro. All'inizio era Davide contro Golia. Da una parte la famiglia Cualbu, proprietaria di molti ettari che nei progetti dovrebbero

essere coperti dall'impianto, dall'altra il colosso dell'energia. La Flumini Mannu vuole prendere in affitto le aree per 30 anni, i Cualbu non intendono cedere nemmeno una zolla. Dalla fine del 2013, con l'inizio della procedura per la Via ministeriale, lo scontro si fa duro.

Negli uffici di via Colombo, a Roma, iniziano a piovere le carte. La posizione della società è netta: il solare

termodinamico è la fonte di energia del futuro e lo dice anche l'Europa, non inquinata, è silenzioso. L'impianto, inoltre, deve sorgere su terre praticamente sterili, erose, poco sfruttate.

I proprietari replicano che lì campano da decenni, che il progetto danneggerebbe l'economia del territorio, ma non solo: nella zona ci sono importanti aziende casearie, che godono dei marchi Dop

e Igp e avrebbero solo svantaggi. Osservazioni e controdeduzioni, protocollate al ministero, si fanno sempre più velenose. Mentre sul fronte dei Cualbu arrivano enti pubblici, come Regione, Forestale, Soprintendenza, ma anche Coldiretti e altre associazioni, del settore e ambientaliste: tutti critici. E Golia si scaglia contro tutti, a testa bassa.

LA SOCIETÀ. Le repliche prendono di mira il sistema. Chi parla di danni all'agricoltura e pastorizia, descrivendoli come settori fondamentali nell'Isola, «traccia un quadro non realistico», scrivono dalla Flumini Mannu Limited, «fatto di evidenti sopravvalutazioni di attività che sopravvivono solo grazie a una pluriennale e costante assistenza finanziaria regionale, nazionale e europea». Una palla al piede, insomma. Al contrario del progresso energetico fatto di distese di pannelli curvi.

I Cualbu, poi «hanno solo due dipendenti». Altro che «fulgida azienda». La società riporta anche numerosi comunicati delle associazioni di categoria, che nel denunciare le difficoltà delle campagne avallerebbero la sua tesi. In terre aride come quelle interessate poi: così le descrive, allegando delle foto. Ma la Forestale, a febbraio scorso, smonta la tesi. Non si capisce da dove siano scattate e, su trivellazioni che sarebbero state effettuate, non vengono fornite coordinate: «Siete entrati abusivamente nei fondi?», si chiede la Forestale. Che tranciente, aggiunge: «È tutto francamente esilarante».

Enrico Fresu
RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento a Villasor è della Flumini Mannu Limited, base a Macomer e sede a Londra

Un mega progetto su quasi 300 ettari

► Sede a Londra in Bow Road e base fiscale a Macomer, in corso Umberto I. Con un referente sardo residente a Silanus ma controllata dalla Energogreen, cuore pulsante a Macerata con filiali in tutto il mondo fino al Brasile, che a sua volta fa parte del gruppo Fintel Energia Spa, fondato dalla famiglia Giovannetti. I partner interessati, poi, sarebbero sauditi e cinesi: questo, almeno, emerge dalle carte spedite al ministero dell'Ambiente.

L'albero genealogico e delle al-

leanze della Flumini Mannu Limited è articolato: è una società di scopo che ha altre sorelle attive in Sardegna, che potrebbero partorire altri immensi parchi solari termodinamici. Una famiglia che, stando alle cronache del Sole 24 Ore, avrebbe dovuto portare investimenti per un miliardo di euro.

Le richieste erano partite anche per Gonnosfanadiga e Campu Giavesu, nel Sassarese. Ma le lungaggini sulle autorizzazioni e le contestazioni dei comitati hanno portato ad alcune rinun-


ce da parte della società che le aveva presentate. Le domande erano state presentate tutte in Regione, una per ogni campo. Erano rimaste a galleggiare, senza ricevere risposte. Poi il colpo: un'unica procedura di Valutazione d'impatto ambientale, anche se gli impianti distano centinaia di chilometri, e tutte le pratiche trasferite a Roma, al ministero dell'Ambiente.

L'interesse per l'Isola, con un progetto complessivo che aveva preso il nome di Archimede, è così alto che sul sito della Ener-

gogreen c'è una sezione "Speciale Sardegna". Solo che riporta la possibilità di proporsi a una cop data in imminente costituzione per lavorare a Campo Giavesu, che stando alle cronache è l'unico progetto per cui la rinuncia è ufficiale.

Il fronte del no, intanto, sembra sempre più ampio: ambientalisti, comitati spontanei e Regione sembrano uniti contro quella che viene definita «la speculazione del solare termodinamico». (e.f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA



La società ha uffici a Macomer in corso Umberto

La Flumini Mannu Ltd si difende e rilancia: «Noi predatori? Portiamo lavoro»

Pannelli a Villasor, è scontro Coldiretti: piano da bloccare

progresso e sopravvive con iniezioni di denaro pubblico, favorite da prezzolati cantori di un falso mito rurale. «Parole assurde», dice Battista Cualbu, presidente di Coldiretti. «Una vergogna, li bloccheremo», rilancia Felice Floris, leader del Movimento pastori.

LA SOCIETÀ. Dalla società ne hanno per chiunque dica no al progetto. Ecco alcuni giudizi di Viridis. Coldiretti? «Non fa gli interessi degli agricoltori, tiene sotto scacco una categoria». La Regione? «Osteggiano noi e autorizzano l'inquinamento, come con l'inceneritore di Macomer». La politica? «Continua a fare disastri ambientali, basta leggere il piano energetico regionale: devo-



Installazione di pannelli solari termodinamici

no restituire qualcosa a chi gestisce il gas». Dall'attacco alla difesa: «Dice fesserie chi sostiene che il nostro impianto danneggerà le produzioni, possono triplicare invece. Abbiamo depositato faldoni di relazioni di esper-

ti». E sulle barbarie attribuite ai pastori: «Mai detto. Frasi estrapolate dal contesto». Ma riportate nei documenti. «Era», dice Viridis, «un'analisi economica approfondita: che il mondo agropastorale sia in agonia non lo diciamo

noi, ma gli analisti, Bankitalia e la stampa». Rifiuta l'accostamento ai predatori di incentivi: «Investiremo un miliardo, creeremo posti di lavoro». Ma perché la sede a Londra, con capitale di una sterlina? «Lo fanno tutti, più facile aprire e chiudere, vale solo per la società di scopo: fondi e impianto saranno di altri soggetti».

GLI OPPOSITORI. «Arroganza pura»: Cualbu, dalla Coldiretti, replica che «siamo sempre stati contro questo tipo di operazioni. Come per le trivelle della Saras ad Arborea. Noi facciamo gli interessi degli agricoltori. Questi invece vogliono prendere, con la forza, la terra a chi la fa produrre». «Ci attaccano questi? Un complimen-

to», è la battuta del direttore generale dell'associazione, Luca Saba. «Chiediamo fondi?», ironizza Felice Floris, Mps, «sì, ma poi diamo da mangiare alla gente. Non facciamo affari sugli incentivi, generando energia dove consumiamo la metà di quella che produciamo». E il consigliere regionale dei Riformatori Attilio Dedoni: «Il solo miserabile guadagno sarebbe quello di qualche sardo opportunisto che dà i suoi terreni agli speculatori».

LA REGIONE. L'assessore all'Industria Maria Grazia Piras non raccoglie la provocazione: «Le linee strategiche del piano energetico», dice, «sono state in pubblicazione nella massima trasparenza. Cittadini, sindacati e imprenditori hanno proposto suggerimenti e, nel caso, manifestato le loro critiche. Alla stessa maniera il processo di redazione del piano nei prossimi mesi sarà oggetto di piena condivisione».

Enrico Fresu

RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Spano, docente di economia a Cagliari, chiede all'azienda «un confronto aperto»

«Flumini Mannu, fuori i bilanci»

Tre domande sull'impianto proposto tra Decimoputzu e Villasor

I QUESITI DEL PROFESSORE :
SE I POSTI DI LAVORO SONO
APPENA 64, QUALI SONO I
REALI BENEFICI PER L'ISOLA ?
RINUNCERETE A QUALUNQUE
SUSSIDIO PUBBLICO ? PERCHÉ
UNA SOCIETÀ "FANTASMA" ?

» La polemica - come accade sempre più spesso - è decollata anche su Facebook. Botta e risposta e infine tre domande - sui posti di lavoro, i benefici veri e i conti - per aprire «un confronto», cioè per squarciare il velo dei misteri, sull'impianto solare termodinamico che la Flumini Mannu Limited ha in programma su quasi 300 ettari nelle campagne tra Decimoputzu e Villasor.

Dunque, sul social network si discuteva del dossier presentato dalla società al ministero dell'Ambiente a sostegno del mega parco, dossier corposissimo che, tra le altre cose, contiene perle tipo "la pastorizia in Sardegna ha ostacolato lo sviluppo, è assistita, ha diffuso miti e bugie. Gli agnelli vengono scannati barbaramente".

Interviene Alessandro Spano, professore di economia aziendale all'Università di Cagliari, già candidato alle Regionali nel movimento Sardegna Possibile: «Seguo la paradossale vicenda della Flumini Mannu. Se è un pro-



LA QUERELLE

Una distesa di pannelli solari, nel riquadro Alessandro Spano, docente di economia aziendale

getto serio ci dovrebbe essere anche uno studio di fattibilità o un business plan. Vediamoli questi documenti, tra noi ci potrebbe anche essere qualche pastore che riesce a leggerli e a capire se sono seri». Luciano Viridis, portavoce dell'azienda, replica piccato sul «giornale che estrapola solo le frasi ad effetto per comporre quei titoli che falsificano il contenuto» e posta il link delle

carte che il ministero sta esaminando per decidere se concedere la Valutazione d'impatto ambientale (dopo il no della Regione).

«Oltre le posizioni espresse in modo sprezzante e inaccettabile, la cosa grave è che loro diano per scontato che quei terreni in qualche modo se li prenderanno», sottolinea Spano. Così, dopo alcuni giorni, decide di insistere, di pungolare que-

sti signori che puntano all'esproprio per pubblica utilità e sostengono che «una delle criticità sollevate per l'impianto è l'eccessivo consumo di suolo, ma il consumo di suolo è il prezzo che si paga (sic) per evitare l'immissione in atmosfera di anidride carbonica, anidride solforosa e ossidi di azoto». Come se lì l'alternativa alla loro immensa distesa di specchi fosse l'inquinamen-

to più nero, invece delle attività agropastorali di sempre.

«Per continuare ad approfondire la questione e farmi un'idea il più possibile scivola da posizioni preconcette», prosegue Spano, «vorrei porre tre domande alla società, e le stesse domande possono estendersi alle altre società riconducibili a medesimo gruppo che intende agire in Sardegna».

La prima: «Si fa riferimento all'interesse generale del popolo sardo a far evolvere la propria economia verso forme più competitive a livello internazionale. Si parla di 64 posti di lavoro creati per un periodo di 30 anni, a regime (1.650 in fase di realizzazione dell'impianto). Considerando che, dati i criteri di regolazione del mercato elettrico, il prezzo dell'energia è fissato in modo che la Sardegna, al momento, paghi un prezzo particolarmente elevato. Considerando, infine, che già ora la Sardegna è esportatrice netta di energia, i benefici per l'economia sarda si riducono a 64 posti di lavoro? Avete altri studi che consentano di verificare quali benefici la Sardegna potrebbe trarre dal vostro investimento, tali da giustificare la realizzazione di questo impianto e procedure di esproprio?».

La seconda domanda: «Dite che il settore agricolo sardo sopravvive solo grazie ai sussidi pubblici, siete disposti a dichiarare apertamente che rinuncerete a qualunque sussidio pubblico, compresi quelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili?».

La terza: «Sottolineate che le imprese agricole sui terreni che si vorrebbero espropriare non hanno pubblicato i bilanci, per cui è impossibile verificare la loro solidità economico-patrimoniale. E voi? Poiché da una visura in Camera di Commercio la Flumini Mannu Ltd risulta inattiva, potreste fornire i bilanci della casa madre, l'atto costitutivo e lo statuto? Inoltre, avete anche un bilancio consolidato?». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il no a chi vuole i pannelli solari nei terreni agricoli. Coldiretti: campagne da tutelare

Pastorizia, i numeri vincenti

Il giro d'affari è di 1,3 miliardi: «Una certezza per il futuro»

» Altro che «inutile e barbara», come è stata liquidata dalla Flumini Mannu Limited, la società che vuole trasformare i campi in distese di pannelli solari. La pastorizia sarda gode di ottima salute secondo gli esperti del settore: raccontano di un fatturato di 720 milioni di euro lordi nell'anno appena trascorso (la filiera dell'indotto arriva a 1,3 miliardi), del latte tra i migliori d'Europa e di un primato mondiale nell'export di formaggi ovini.

I dati oggettivi contraddicono la tesi tanto bizzarra quanto offensiva della società anglo-macomerese che vuole intervenire a Villasor e Decimoputuzu: «La pastorizia è un settore che ha ostacolato lo sviluppo», c'è scritto nei documenti ufficiali depositati dalla società presso il ministero dell'Ambiente, impegnato ora nella valutazione d'impatto ambientale del progetto. Giuseppe Pulina, professore ordinario di Zootecnica speciale all'Università di Sassari e presidente emerito di Aspa (Associazione per la scienza e le produzioni animali), li ha aggregati e pubblicati sul sito Sardegnaprattutto.com. I circa 720 milioni che riguardano le produzioni ovine e caprine (600 milioni il settore ovino e 120 quello caprino) rap-



presentano il 40% del fatturato dell'intera agricoltura e occupano una superficie di oltre 1,2 milioni di ettari tra seminativi, pascoli, prati pascoli, meriagos e cespugliati.

Poi ci sono «i settori a monte (fornitori di beni e servizi) e a valle (trasformazione e prima commercializzazione dei prodotti) della pastorizia sarda, che hanno generato un fatturato di oltre 350 milioni (di cui sol-

tanto 150 milioni di alimenti zootecnici), i primi, e un fatturato differenziale (dedotto cioè il valore del latte e della carne pagata agli allevatori) di oltre 170 milioni (di cui 120 milioni a favore dei caseifici), i secondi». In sostanza, la filiera ha un fatturato aggregato di 1,3 miliardi annui, superiore all'intero valore del Piano dei fondi strutturali 2014-2020 (e questo in risposta a chi sostiene che la pastorizia sia

assistita).

Ancora, sotto il profilo commerciale «la Sardegna è leader indiscusso a livello mondiale nell'export dei formaggi ovini, con oltre 200 milioni di euro nel 2014, a distanza seguita dalla Francia con 30 milioni di euro». E infine, «oltre la metà delle imprese (in tutto sono 14mila) è dotata di impianti di mungitura meccanica e circa l'80% ha ricoveri per animali, alimenti e attrezzi.

Quasi tutte possiedono una trattoria e altri mezzi operativi. L'acqua potabile e l'energia elettrica sono la norma». Quanto al latte - spiega Pulina - «con un valore di carica batterica pari a 230mila (la metà del limite stabilito dall'Ue), il nostro latte è tra i migliori d'Europa».

C'è di più. Secondo il direttore di Coldiretti, Luca Saba, non deve sfuggire il dato macroeconomico.

LA RISPOSTA DEI CAMPI

Davanti al piano che prevede di sostituire le aree a vocazione agropastorale con i pannelli fotovoltaici arriva la risposta dei numeri: dimostrano che il settore dell'allevamento è trainante per l'economia dell'Isola e può proiettarsi verso il futuro con ulteriori margini di sviluppo

«Stiamo producendo molto cibo (formaggio e carne) - dice - e se è vero che entro il 2030 la popolazione mondiale sarà di otto miliardi di abitanti, questo sarà un fattore molto importante, anche più della questione energetica. In Cina e India, che hanno acquistato enormi territori in Medio Oriente per produrre cereali e garantire il sostentamento delle loro popolazioni, già lo è».

In pratica la Sardegna, «terza regione per bassa densità di popolazione, quindi con grandi territori incolti e adatti all'agricoltura, si candida a produrre cibo almeno per il resto d'Italia, complessivamente molto più densamente popolato». Saba ricorda poi che nell'Isola sono coltivabili un milione e 150mila ettari di terreno, 900mila sono utilizzati. Ne restano 250mila e l'idea di un impianto termodinamico enorme tra Decimomannu e Villasor sembra tutt'altro che buona.

Non è buona nemmeno per Vincenzo Tiana, presidente di Legambiente Sardegna. «Siamo dispiaciuti per il fatto che una tecnologia positiva come il termodinamico sia stata presentata dalla Flumini Mannu in modo tanto maldestro», esordisce. Favorevoli a fonti di energia rinnovabile, dunque, «ma non a questo progetto che insiste su zone agricole, mentre è noto che il solare termodinamico ha caratteristiche più adatte a zone industriali. In Sardegna non mancano, penso a Ottana, Portoscuso. Perché non riconvertire queste?».

Roberto Murgia
RIPRODUZIONE RISERVATA

il manifesto sardo

[I pastori? “Barbari scannatori di agnelli”](#)

1 settembre 2015



Francesco Casula

I pastori? Barbari scannatori di agnelli. La pastorizia? Ostacola il progresso e sopravvive con iniezioni di denaro pubblico. Gli estimatori del mondo agro-pastorale? Prezzolati cantori di un falso mito rurale. Sono solo alcune delle lusinghiere espressioni nei confronti dei sardi da parte di una Società che vorrebbe realizzare in Sardegna una gigantesca centrale elettrica di pannelli solari termodinamici della potenza lorda di 55 MWe.

Come reagire davanti a tanta infamia e volgarità? La tentazione sarebbe quella di affidarsi all'antica saggezza sarda che attraverso un suo *diciu* ci consiglia: a *paraulas maccas, origras surdas*". Ovvero non dare ascolto alle scempiaggini dei nuovi predatori e speculatori. Anche perché *sos orrios de burricu no nche pigant a chelu*: i ragli degli asini non salgono in cielo. Ma dobbiamo sempre lasciar perdere? Far finta di niente? Io credo di no. Ma vediamo, analiticamente, la vicenda.

La società anglo-italo-sarda Flumini Mannu Limited (con sede a Londra e Macomer) vuole "affittare" per 30 anni 270 ettari (parte dei quali "demaniali") tra Villasor e Decimoputzu per realizzare una spianata di specchi per la produzione di energia con un investimento di 200 milioni di euro. Il progetto nel 2013 viene presentato al Ministero dell'Ambiente "corredato" da una serie di giudici e valutazioni – fra cui quelle cui abbiamo già accennato – su pastori ed economia pastorale.

Il rappresentante sardo, residente a Silanus, certo Luciano Lussorio Viridis, per conto della società parla della presenza in Sardegna di "un fronte contro le rinnovabili, come da nessuna parte... di un oscurantismo che difende rendite di posizione e interessi particolari". E poi "La pastorizia sarda da decenni ormai non è in grado di stare sul mercato contando soltanto sulle sue forze e sopravvive grazie a una pluriennale e costante assistenza finanziaria regionale,

nazionale ed europea ... e ha impedito di utilizzare razionalmente il territorio, ha ostacolato lo sviluppo di altre attività quali l'agricoltura e il bosco e persino certe forme di turismo”.

Di contro, il progetto della Flumini Mannu sarebbe la fonte di energia del futuro: non inquina, è silenzioso, deve sorgere su terre praticamente sterili, erose, poco sfruttate. Rappresenterebbe inoltre un futuro alternativo valorizzando importanti competenze industriali ancora presenti. Del resto, sostiene la Flumini Mannu, anche la Corte costituzionale la penserebbe così: la Consulta – afferma la società – “ritiene lo sviluppo del settore agricolo, al pari dell'ambiente, un settore soccombente, rispetto a quello delle energie rinnovabili”.

Come si vede si tratta di tutto il ciarpame di vieti luoghi comuni tendenti a criminalizzare il pastore: ieri pastore= bandito e oggi pastore= scannatore di agnelli; di tutta la paccottiglia di trite banalità sulla pastorizia arretrata e assistita.. Sostiene Felice Floris, leader del Movimento Pastori. Sardi (MPS): chiediamo fondi? Sì ma poi diamo da mangiare alla gente, non facciamo affari sugli incentivi, generando energia dove consumiamo la metà di quella che produciamo. La pastorizia è in crisi? Certo. E gli altri comparti produttivi no?

Almeno il rappresentante sardo di Flumini Mannu dovrebbe conoscere la storia dei pastori. Sapere che pur con crisi e difficoltà immani, la pastorizia è stata storicamente l'unico comparto economico che ha sempre retto: anche a fronte degli Editti delle Chiudende, della rottura dei Trattati doganali con la Francia con Crispi, della rovinosa e fallimentare industrializzazione, dello strozzinaggio delle banche, della lingua blu. Ha retto – e continua a reggere – perché si tratta dell'unica industria, endogena e autocentrata, che verticalizza la materia prima – il latte soprattutto – e crea un indotto che nessuna altra industria nell'Isola ha mai creato. L'unica “industria” legata al territorio e ai saperi tradizionali, diffusa ubiquitariamente, al contrario dell'industria per “poli”. Che presiede, salvaguardia e difende l'ambiente, che è in forte simbiosi con la storia, la tradizione, la civiltà, la cultura e la lingua sarda.

In realtà l'attacco alla pastorizia e ai pastori è l'alibi dei nuovi *furones* per sequestrare e impadronirsi del territorio e della terra: l'unica vera ricchezza della Sardegna. Anche in questo caso, a conferma dell'antico adagio sardo, *furat chie benit dae* su mare. I ladroni vengono da fuori. *Sunt istranzos*. Sembra addirittura che fra i partner della Società Flumini Mannu vi siano sauditi e cinesi. Naturalmente anche questa volta – come sempre nella nostra storia – hanno bisogno degli elementi locali, di ascari. Come mediatori del colonialismo.

Certo promettono occupazione e benessere: “Investiremo un miliardo, creeremo posti di lavoro” hanno scritto. Ma si tratta del drammatico *déjà-vu*. Vengono, s'intascano gli incentivi, fanno colossali profitti che s'involano fuori: poco importa se ieri a Milano con Rovelli e oggi magari a Londra o Pechino o a Riyāḍ. Lasciando nell'Isola non lavoro ma devastazione. La stessa Regione sarda infatti avrebbe individuato alcune contraddizioni nella descrizione dell'impatto sui terreni: all'inizio la Flumini Mannu aveva definito non necessari la bonifica ma poi – spiegano alla Regione – sarebbero spuntati alcuni ettari che verrebbero compromessi dai pannelli.

In tutta la vicenda occorre però prendere atto di un elemento positivo: l'opposizione dei Sardi al progetto di sequestro del nostro territorio. Sono infatti contrari non solo i pastori e le Associazioni di categoria ma le popolazioni, gli Ambientalisti; i Consorzi di tutela (dell'agnello IGP, del pecorino romano: nella zona interessata al progetto ci sono importanti aziende

casearie che godono dei marchi Dop e Igp e avrebbero solo svantaggi); il Corpo Forestale (che bolla come “esilaranti” le tesi di Flumini Mannu); l’Università di Sassari; la Soprintendenza.

Ha espresso parere negativo la stessa Regione. Ma in ultima analisi, le competenze sulla decisione finale, spettano a Roma. Alla faccia dell’Autonomia speciale!

Solana generation station - Arizona







**Progetto Archimede -
Sicilia**









Mojave Solar project - California

[Sardegna Soprattutto](#)

Il valore materiale ed immateriale della pastorizia sarda [di Giuseppe Pulina]

By [sardegnasoprattutto](#) / 22 agosto 2015



Quanto vale la pastorizia sarda? E' possibile, cioè, fornire una stima robusta che ci consenta di valutare i valori materiali e immateriali della pastorizia della nostra isola? La domanda non è oziosa, soprattutto alla luce dell'aspro dibattito che si è innescato in questo sito circa le presunte arretratezza e diseconomicità del nostro settore agropastorale rappresentate dalla *Società Flumini Mannu* nelle Relazioni di accompagnamento ai suoi progetti. Così parrebbe sia stato. Dato il mestiere che esercito e che da quasi 40 anni mi occupo di questo settore, credo che la risposta al quesito non possa che basarsi su elementi oggettivi, numeri e dati.

Iniziamo dal fatturato del settore. Le produzioni ovine e caprine hanno generato, nell'annata appena trascorsa, un prodotto lordo a bocca di azienda (cioè, prima della trasformazione) di circa 720 milioni di euro (600 milioni il settore ovino e 100 quello caprino) ovvero il 40% di quello dell'intera agricoltura, occupando una superficie di oltre 1,2 milioni di ettari (fra seminativi, pascoli, prati pascoli, meriagos e cespugliati) pari ad oltre il 60% dell'intera superficie isolana.

I settori a monte (fornitori di beni e servizi) e a valle (trasformazione e prima commercializzazione dei prodotti) della pastorizia sarda, hanno generato un fatturato di oltre 350 milioni (di cui soltanto 150 milioni di alimenti zootecnici), i primi, e un fatturato differenziale (dedotto cioè il valore del latte e della carne pagata agli allevatori) di oltre 170 milioni (di cui 120 milioni a favore dei caseifici), i secondi. In sostanza, la filiera ha un fatturato aggregato di 1,3 miliardi annui, superiore all'intero valore del PSR 2014-2020 (e questo in risposta a chi sostiene che la pastorizia sia assistita).

Nel settore aggregato trovano lavoro oltre 17.000 allevatori e coadiuvanti e almeno 2.500 altri lavoratori. Sotto il profilo commerciale, la Sardegna è leader indiscusso a livello mondiale nell'export dei formaggi ovini, con oltre 200 milioni di euro nel 2014, a distanza seguita dalla Francia con 30 milioni di euro. Le aziende agropastorali in Sardegna sono circa 14.000 (di cui

12.500 ovine), per una dimensione media di 220 femmine adulte (cinquant'anni fa erano appena 70!) e una dimensione media (comprese le terre pubbliche pascolate) di circa 100 ettari.

Oltre la metà delle imprese è dotata di impianti di mungitura meccanica e circa l'80% di ricoveri per animali, alimenti e attrezzi. Quasi tutte possiedono una trattoria e altri mezzi operativi. L'acqua potabile e l'energia elettrica sono la norma. Il valore del capitale bestiame presente è di 1 miliardo di euro, quello di edifici e annessi di circa 5 miliardi di euro; il valore fondiario (cioè quello della nuda terra) non si conta, ma i miglioramenti fondiari degli ultimi 50 anni, ne hanno generato un aumento valutabile in oltre mezzo miliardo.

Il capitale umano, inteso come formazione e qualificazione degli addetti alla pastorizia (dato di difficilissima valutazione), può essere stimato in circa mezzo miliardo. In sintesi, valutando a blocco i valori degli impianti di trasformazione, di macellazione, dei mangimifici e di tutto ciò che contorna il sistema agropastorale sardo, in circa 5 miliardi, possiamo affermare che quest'ultimo vale complessivamente circa 13 miliardi di euro. Ometto di valutare le esternalità della filiera, fra cui il paesaggio e il mantenimento di cultura e tradizioni (lascio questa stima all'amico Nicolò Migheli, molto più competente di me in questo campo).

Come è evidente, il sistema agropastorale sardo rappresenta una delle voci più importanti dell'economia delle zone interne della Sardegna, valorizza risorse naturali, quali il pascolo (l'80% degli alimenti consumati dai piccoli ruminanti sono erba), occupa in maniera sostenibile la maggiore estensione del suolo isolano, ne connota profondamente il paesaggio fisico e antropologico e rappresenta il maggiore elemento di mantenimento del metabolismo sociale di aree affette da pesanti fenomeni di spopolamento. Per capire meglio a che punto siamo nel processo di modernizzazione del settore ovino e caprino e riflettere con cognizione di causa sul fatto che se venisse meno l'attività pastorale la Sardegna perderebbe la parte più profonda della sua anima, riporto un brano di un mio libro in fase di pubblicazione che ripercorre la storia della pastorizia dal dopoguerra ad oggi.

“La pastorizia sarda ha subito, dal dopoguerra ad oggi, tali trasformazioni che le condizioni di origine sembrano tanto remote quanto incredibili. I drivers principali sono stati la stabilizzazione aziendale, l'aumento, a volte anche notevole, del capitale bestiame dominato dal singolo allevatore, la mercantilizzazione quasi totale della produzione, la meccanizzazione aziendale, l'introduzione delle tecnologie alimentari, sanitarie e di gestione in grado di migliorare decisamente il livello di vita dei lavoratori e l'apertura della pastorizia verso ambiti di servizio una volta esclusivo appannaggio dei compendi naturalistici o dei parchi. Il futuro della professione pastore in Sardegna si presenta migliore del cinquantennio appena passato: un mercato del formaggio in via di espansione e i corsi delle esportazioni in rialzo fanno ben sperare per la conservazione del più importante settore produttivo agricolo isolano. La condizione è che la pastorizia rientri al centro dell'attenzione collettiva della Società sarda e che non sia relegata ai fatti di cronaca nera o alle proteste, a volte violente, degli allevatori per reclamare il sostegno per la loro sopravvivenza.”

La Regione e lo Stato come vedono la Sardegna?

[di Angelo Aru]

By [sardegnasoprattutto](#) / 26 agosto 2015



Parafrasando il titolo dell'intervento dell'amico e collega Giuseppe Pulina su Sardegna Soprattutto del 22 agosto, il valore materiale ed immateriale delle Terre e dei Paesaggi della Sardegna è talmente grande da poter essere difficilmente quantificato. E talmente prezioso da necessitare attenzioni e cure molto attente. Mi piace riportare una frase di Papa Francesco, che peraltro costituiva l'*incipit* di un mio precedente intervento su Sardegna Soprattutto, "*Custodire la terra non solo con la bontà, ma anche con molta tenerezza*" che Francesco ha pronunciato in un messaggio indirizzato agli organizzatori dell'EXPO di Milano. Aggiungendo che non saremo noi a lasciare in eredità la terra ai nostri figli, bensì che sono loro che ne concedono a noi l'usufrutto. Parole belle e dense di significato, quali mai un Papa aveva pronunciato.

Quale è, ahinoi, la realtà. Ma soprattutto quali sono gli intendimenti delle diverse società di capitali che vedono la Sardegna ricoperta di specchi ustori, di pale eoliche, di industrie inquinanti. E le spiagge ricoperte di colate di cemento. E lo Stato come vede la Sardegna? Basi militari e depositi di scorie nucleari.

Il dibattito sulle iniziative progettuali delle *Società Flumini Mannu e Gonnosfanadiga Ltd*, per la realizzazione di campi di solare termodinamico a Decimoputzu-Villasor, a Gonnosfanadiga e in altri siti dell'isola, è finalmente reso all'attenzione del grande pubblico dai media, ma con spirito di servizio è portato avanti da tempo da Sardegna Soprattutto e dal Fondo Ambiente Italiano. Decisamente stupefacenti e sconvolgenti gli argomenti delle Società posti a base delle motivazioni della scelta delle aree sulle quali realizzare gli impianti.

Col suo bell'intervento del 20 agosto, Nicolò Migheli risponde lucidamente in chiave socio-antropologica, scomodando giustamente Lombroso, agli stigmi sulla pastorizia contenuti nelle relazioni a corredo dei progetti delle società *Flumini Mannu e Gonnosfanadiga Ltd*, descrivendola come "*attività barbara, sporca e violenta*". Ma altrettanto lucidamente, e con la pignoleria del ricercatore abituato a ragionare sui numeri, Pulina parla di prodotto lordo dell'attività pastorale, che costituisce ben il 40% del PIL dell'intera agricoltura sarda. Cita i dati relativi al numero degli addetti e delle imprese coinvolte e quantifica in 1,5 miliardi di euro il valore annuo dell'intera filiera agro-zootecnica. Due risposte molto forti, quindi, agli stigmi sull'agro-zootecnia contenuti nei documenti delle società in questione.

Non desidero addentrarmi nell'argomento esponendo statistiche a confutazione dei dati prodotti dalle due società; mi limito solo a ricordare che il settore agro-zootecnico insiste su una superficie di oltre 1,5 milioni di ettari (fra seminativi, pascoli, prati pascoli, meriagos e cespugliati) pari ad oltre il 60% dell'intera superficie isolana. Dato che rende il settore di primaria importanza per l'isola. Desidero viceversa fare alcune considerazioni in merito al valore delle Terre e dei Paesaggi nei quali tali attività si svolgono. Terre e Paesaggi sono due termini intimamente legati, che vedono come elemento comune e centrale il Suolo.

Ambiente quindi, con suo clima e le sue variazioni areali, con la sua geologia di base e le sue forme, con la vegetazione che naturalmente si insedia e con quella introdotta dall'uomo per soddisfare le proprie esigenze, alimentari in primo luogo. Differenziazioni tra queste diverse componenti che rendono il Paesaggio della Sardegna un unicum da utilizzare avendo attenzione a non alterare la qualità delle risorse – suolo in primis – e avendone cura con bontà e tenerezza, come insegna Papa Francesco.

Tutto quanto occupi o possa occupare impropriamente le Terre e modificare i Paesaggi va perciò respinto con forza perché limita la capacità primaria attuale e potenziale dei suoli di sostenere biomassa naturale o le coltivazioni. E non valgono gli artifizii escogitati dai tecnici che hanno redatto i progetti di dedicare una quota residuale delle aree di sedime degli impianti alle coltivazioni. Vorrei solo ricordare che i livellamenti, che dovrebbero essere realizzati per la posa in opera degli impianti e relativi ancoraggi, asportano il cosiddetto top-soil, che rappresenta la frazione biologicamente più attiva del suolo; quando non si tratti dell'asportazione integrale del suolo.

Va purtroppo considerato che in Sardegna non mancano esempi di fallimento di piani e progetti industriali o di grandi trasformazioni agrarie, forestali o pastorali. Tali sono gli esempi degli impianti di forestazione produttiva, realizzati per l'approvvigionamento di cellulosa per la cartiera di Arbatax in condizioni pedo-ambientali non compatibili con le specie introdotte; del cosiddetto piano pascoli; ma anche l'urbanizzazione di vaste superfici o l'insediamento di industrie ad alta capacità inquinante, con danni all'ambiente per la radicale modifica di paesaggi naturaliformi e di storici paesaggi agrari.

Anche in termini econometrici il valore dei Suoli, e quindi delle Terre e dei Paesaggi, è basato sperimentalmente sul rapporto tra la qualità dei Suoli, e delle Terre, e la produttività potenziale. Nulla a che vedere quindi rispetto ai valori di mercato basati, da un lato, su estimi non sempre aggiornati, per altro verso, su insiemi di componenti (livello del reddito medio procapite, costo del denaro, offerta di suoli, condizioni di price-taker, ecc.) il cui rating è molto soggettivo.

L'ultima annotazione riguarda la qualità delle Terre. Questa viene valutata sulla base di parametri oggettivi che rappresentano le caratteristiche dei suoli (profondità, orizzontazione, tessitura, scheletro superficiale e negli orizzonti, permeabilità, capacità idrica utile, sostanza organica, elementi della fertilità e via elencando). Solo dopo un'attenta analisi di questi caratteri, da svolgersi in campagna e in laboratorio, possono effettuarsi valutazioni ricorrendo a metodologie interpretative riconosciute internazionalmente.

Per cui, in assenza di rigorosi rilievi pedologici e di altrettanto rigorosi processi valutativi non può essere, nel modo più assoluto, avanzata alcuna ipotesi sulla qualità, sulle attitudini e sullo stato di conservazione o di degrado delle Terre.

Infine, le operazioni di attribuzione di presunte condizioni di degrado delle Terre delle aree considerate, perpetratede dalle *Società Flumini Mannu e Gonnosfanadiga Ltd*, non incontrano

neppure gli orientamenti della giurisprudenza (TAR del Molise, 399/2013): “...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero...”

*Professore emerito di Geopedologia dell'Università di Cagliari, Agronomo emerito dell'Ordine Nazionale degli Agronomi e membro dell' Accademia dei Georgofili, dell'Accademia nazionale delle Scienze Forestali e dell'Accademia nazionale delle Scienze Agrarie.